



Nota informativa per gli iscritti FIBA-CISL

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

A seguito degli **accordi 28 febbraio 1998** tra i Sindacati (**Fiba-Cisl-** Fisac-Uilca-Fabi-Falcri-Sinfub) e Abi-Federkasse e del **Decreto Interministeriale n. 158 del 28 aprile 2000**, presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono stati costituiti due Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale riguardanti, rispettivamente, il personale del credito e quello del credito cooperativo.

La legge 662/96, all'art. 2 comma 28, ha previsto, nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

L'obiettivo è quello di fronteggiare situazioni di crisi di aziende ed enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa (tra questi quello del credito) sprovvisti di ammortizzatori sociali.

Scheda di sintesi sul Fondo

Le condizioni di accesso alla prestazione del fondo sono quelle previste dall'art. 7 del decreto 158/2000 e cioè:

- 1. che le aziende espletino le procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;**
- 2. che le procedure medesime si concludano con un accordo aziendale.**

“Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”

analogo Fondo è istituito per le *BcciCra*

finalità del Fondo

- realizzare interventi nell’ambito di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività, attraverso:
 - ❑ la riconversione professionale;
 - ❑ la gestione degli esuberanti.

gestione del Fondo

- è affidata a:** un “Comitato Amministratore”
- composto da**
- ❑ 5 esperti designati dall’Abi;
 - ❑ 5 esperti designati dalle OO.SS. a rotazione;
 - ❑ 2 dirigenti dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro;
- dura in carica:** ❑ 2anni

Il Fondo finanzia

- **In via ordinaria:**
 - ❑ **programmi formativi** di riconversione e/o riqualificazione professionale, utilizzando anche Fondi nazionali e/o comunitari;
 - ❑ **programmi di riduzione dell’orario** di lavoro o di sospensione temporanea, utilizzando anche Fondi nazionali e/o comunitari;
- **In via straordinaria:**
 - ❑ **assegni straordinari** per il sostegno al reddito dei lavoratori interessati all’esodo:
 - **In forma rateale** (più i versamenti della contribuzione figurativa);
 - **In un’unica soluzione**, su richiesta del lavoratore. L’assegno sarà pari al 60% del valore attuale di quanto sarebbe spettato in forma rateale, al netto della contribuzione figurativa che le aziende non verseranno;
 - ❑ **Durata degli interventi: 10 anni** dalla data di entrata in vigore del regolamento (**1 luglio 2000 – 30 giugno 2010**);
 - ❑ **Erogazione degli interventi:** per un massimo di **60 mesi** (5 anni)

la contribuzione al Fondo avviene attraverso:

- **per le prestazioni ordinarie:**
 - ❑ **un contributo ordinario dello 0,50%** sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di cui:
 - 0,375% a carico dell’azienda;
 - 0,125% a carico dei lavoratori;

- ❑ **un contributo addizionale dell'1,50%** a carico del datore di lavoro sulla retribuzione di cui sopra riferita ai lavoratori interessati a riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
- **per le prestazioni straordinarie** (sostegno al reddito per l'esodo):
 - un contributo straordinario da parte del datore di lavoro tale da far fronte agli assegni straordinari e relativa contribuzione figurativa dei lavoratori interessati all'esodo. **Per le BCC/CRA è prevista una forma di solidarietà tra le aziende;**
- al momento della **cessazione del Fondo**, le disponibilità non utilizzate saranno stornate a ogni singolo fondo pensionistico aziendale in misura proporzionale a quanto versato e al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate;
- **DIRIGENTI:** alle **prestazioni ordinarie**, relative alla riduzione di orario o sospensione dell'attività lavorativa, e alle **prestazioni straordinarie** (sostegno al reddito per gli esuberanti), potranno accedere anche i dirigenti.

erogazione dei trattamenti

- **l'erogazione dei trattamenti è subordinata:**
 - ❑ **per i progetti di formazione:** all'espletamento delle procedure contrattuali relative ai processi di riorganizzazione;
 - ❑ **per i progetti di riduzione d'orario o di sospensione di attività:** all'espletamento delle procedure contrattuali relative ai processi di riorganizzazione con ricadute negative sull'occupazione e delle procedure di legge;
 - ❑ **per i progetti che comportino esuberanti:** all'espletamento delle procedure relative ai processi di ristrutturazione o di crisi;
l'accordo con il sindacato è elemento indispensabile.

criteri di precedenza per accedere alle prestazioni straordinarie - con applicazione L. 223/91

- a) lavoratori che hanno già maturato i requisiti di legge per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;
 - b) lavoratori con maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione come sopra;
 - c) lavoratori con età maggiore.
- Nel caso in cui gli aventi diritto superassero il numero degli esodi si darà precedenza:
 - ❑ **alla volontarietà;**
 - ❑ e in subordine **ai carichi di famiglia.**

utilizzo del Fondo

- **vengono previsti criteri di rotazione tra le aziende per l'accesso ai finanziamenti della gestione ordinaria** (riconversione e/o riqualificazione professionale riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea).

misura dei trattamenti

- **per il finanziamento a programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale:**
 - un contributo pari alla retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale apporto di Fondi nazionali e/o comunitari;
- **per il finanziamento di riduzioni d'orario o sospensione dell'attività, superiore a 37,30 ore annue procapite:** un assegno ordinario per il sostegno al reddito, ridotto degli eventuali apporti previsti dalla legislazione vigente pari a:
 - **per la sospensione temporanea dell'attività: il 60% della retribuzione lorda mensile** che sarebbe spettata per le giornate non lavorate, con un massimale pari a un importo lordo mensile di:
 - **1.650.000** (per retribuzioni inferiori a 3.036.000)
 - **1.900.000** (per retribuzioni tra 3.036.000 e 4.800.000)
 - **2.400.000** (per retribuzioni superiori 4.800.000)
 - **per la riduzione d'orario: il 60% della retribuzione lorda mensile** che sarebbe spettata per le ore non lavorate, con un massimale pari a un importo corrispondente alla paga oraria (per ogni ora di riduzione) calcolata con lo stesso criterio di cui sopra.
 - le riduzioni di cui sopra non possono essere complessivamente superiori a 18 mesi nell'arco della durata del Fondo, con un massimo di 6 mesi per ogni triennio
- per i lavoratori part-time tale assegno verrà proporzionato alla minore durata dell'orario di lavoro;
 - ✓ **per il finanziamento degli esuberi:**
 - un assegno straordinario pari, al netto del carico fiscale, alla pensione che avrebbero maturato per "**anzianità**" o per "**vecchiaia**"
 - la contribuzione figurativa è effettuata fino alla maturazione dei requisiti minimi.

Esempio: per il lavoratore che matura il requisito di anzianità a giugno, ma deve attendere ottobre per effetto della "finestra d'uscita" per l'erogazione da parte dell'Inps della pensione, l'azienda continua ad erogare l'assegno fino a tutto settembre (il mese antecedente alla decorrenza della pensione), mentre la contribuzione figurativa si ferma a giugno (in quanto è stato raggiunto il requisito minimo)

- In caso di modifiche normative, le Parti **valuteranno** gli effetti e **concorderanno** eventuali azioni nei confronti degli Organi istituzionali.
- **contribuzione figurativa:** per il calcolo della contribuzione figurativa si fa riferimento alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare (L. 155/81)

cumulo con altri redditi

- gli assegni straordinari di sostegno al reddito (esuberi):
 - ❑ **non sono cumulabili** con redditi da lavoro dipendente o autonomo inerenti ad attività concorrenziali con l'azienda ove prestava servizio;
 - ❑ **sono cumulabili** con redditi da lavoro dipendente, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno. In caso di "supero", verrà ridotto l'assegno straordinario;
 - ❑ **sono cumulabili** con redditi da lavoro autonomo nell'importo del trattamento minimo di pensione e per il 50% dell'importo eccedente tale minimo.
- gli assegni ordinari per il finanziamento di riduzioni d'orario o sospensione dell'attività:
 - ❑ **non sono cumulabili** con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

previdenza complementare

- impegno tra le Parti ad armonizzare le normative dei fondi pensionistici aziendali e le prestazioni straordinarie del Fondo.

decorrenza

- da 1 luglio 2000 al 30 giugno 2010.
- L'accordo Abi – OO.SS. del 28 febbraio 1998 prevede che possa essere rinnovato con criteri e tempi da concordare tra le Parti.

PICCOLO VADEMECUM SUL "FONDO"

CHI E' INTERESSATO AL FONDO?

E' interessato chi, nell'arco massimo dei 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro perfeziona il diritto alla erogazione della pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia.

Esempio: un soggetto che può far valere un minimo di 30 anni di contribuzione e 52 anni di età ha diritto all'assegno perché, trascorsi 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, avrà maturato il diritto alla pensione di anzianità; ugualmente un soggetto che può far valere un minimo di 15 anni di contribuzione e 55 anni di età (se donna) o 60 anni di età (se uomo) ha diritto all'assegno perché, trascorsi i 60 mesi, avrà maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI LEGGE PER LA PENSIONE E LE “FINESTRE” UTILI?

Sono quelle previste dalla normativa INPS

PER QUANTO TEMPO?

L'erogazione è prevista per un massimo di 60 mesi nell'ambito di un periodo di dieci anni che va dalla data di entrata in vigore del regolamento del Fondo (quindi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2010).

CHE DECORRENZA HA L'ASSEGNO?

Dall'inizio del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

QUANDO CESSA L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO?

Alla fine del mese precedente a quello previsto per la decorrenza della pensione di anzianità o di vecchiaia.

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO È PER LICENZIAMENTO O PER DIMISSIONI?

La risoluzione del rapporto di lavoro avviene in seguito al DM 158 che prevede l'accordo obbligatorio tra le Parti. Questo può prevedere la volontarietà (quindi le dimissioni) o solo i criteri del DM 158 (quindi il licenziamento da parte del datore di lavoro)

COME DEVE COMPORTARSI IL LAVORATORE?

Si deve fare riferimento all'accordo aziendale.

Il lavoratore chiede l'Ecocert (tramite INPS o Patronato INAS-CISL), citando la circolare n. 55/2001 INPS, che velocizza.

E' preferibile consegnare all'azienda la copia della richiesta di Ecocert, timbrata dal Patronato o INPS, affinché questa si attivi per il sollecito rilascio del certificato.

E' RICONOSCIUTA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA?

La risposta è affermativa: il periodo durante il quale si percepisce l'assegno (con il massimo di 60 mesi) dà diritto all'accredito di contribuzione figurativa calcolata sulla retribuzione di riferimento, il cui onere è a carico del datore di lavoro.

IN CASO DI MORTE, C'E' REVERSIBILITA' DELL'ASSEGNO?

L'assegno straordinario **non è reversibile** ai superstiti.

In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene comunque liquidata la pensione indiretta che tiene conto dei contributi versati e della contribuzione figurativa versata a favore del lavoratore fino all'ultima mensilità di pagamento dell'assegno.

L'ACCORDO SI APPLICA ANCHE AI DIRIGENTI?

SI. Alle **prestazioni ordinarie**, relative alla riduzione di orario o sospensione dell'attività lavorativa, e alle **prestazioni straordinarie** (sostegno al reddito per gli esuberanti), possono accedere anche i dirigenti.

ACCEDERE AL FONDO RISCATTANDO L'UNIVERSITA': COME COMPORTARSI?

Il Riscatto dell'Università prevede un pagamento, rateale o in un'unica soluzione ed è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.

Finché non si è pagato tutto, non si possono conteggiare i contributi ai fini della pensione.

Tenere presente che finché non si è finito di pagare, è possibile farsi restituire dall'INPS gli importi versati.

COSA ACCADE IN CASO DI MODIFICHE LEGISLATIVE?

In caso di modifiche del sistema pensionistico la legge dovrà salvaguardare il diritto alla maturazione della pensione secondo le regole precedenti, come peraltro avvenuto nel passato.

In ogni caso Abi e Sindacati dovranno risolvere il problema in sede nazionale sulla base degli impegni assunti. Il punto 11 dell'accordo 28 febbraio 1998 a questo proposito recita:

Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia, le Parti si incontreranno per valutarne gli effetti e per concordare eventuali azioni congiunte nei confronti degli Organi istituzionali.

E' VALIDA LA CONTRIBUZIONE VERSATA ALL'ESTERO O IN ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI?

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi, per il diritto all'assegno straordinario sono utili anche i versamenti effettuati presso Paesi dell'Unione europea e presso i Paesi legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia, USA, Canada, Brasile, ecc.).

Sono utili anche i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti).

NEI CRITERI DI SCELTA PER COLLOCARE I LAVORATORI IN MOBILITA', CI SONO DEI LIMITI?

L'articolo 5 della Legge 223/91 stabilisce che il datore di lavoro non può collocare in mobilità una percentuale di manodopera **femminile** superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata, con riguardo alle mansioni considerate, né un numero di **invalidi** superiore alle percentuali previste dalle legge 68/99.

E' POSSIBILE L'ISCRIZIONE AL SINDACATO?

E' possibile sottoscrivendo l'apposita delega

Ecco cosa prevede l'art. 16 dell'accordo 28 febbraio 1998

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione sindacale stipulante di appartenenza sarà salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'art. 11.

N.B. La delega di adesione al sindacato è comunque contenuta nel modulo (quadro G) di domanda di assegno all'Inps che il lavoratore deve compilare e firmare.

ASSEGNO MENSILE

CHI DEVE FARE LA DOMANDA ALL'INPS?

Gli assegni straordinari sono erogati a richiesta del datore di lavoro.

COME CALCOLARE L'ASSEGNO MENSILE?

Premesso che l'assegno (equivalente alla pensione netta che si maturerà) è liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quindi con il sistema retributivo o con il sistema misto in riferimento ad un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, rispettivamente pari o superiore ovvero minore ai 18 anni, il calcolo viene effettuato aggiungendo ai periodi versati il numero di settimane mancanti per raggiungere il requisito contributivo previsto per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (quella tra le due che si può conseguire prima).

La circolare INPS 55/2001 al punto 8 recita: *“L'assegno straordinario è corrisposto per 13 mensilità fino alla fine del mese antecedente quello di decorrenza del trattamento di pensione sulla base dei requisiti ordinari, in modo da evitare che, per effetto delle cosiddette “finestre di uscita” previste per le pensioni di anzianità, possa verificarsi che il lavoratore, per alcuni mesi, non percepisca né l'assegno straordinario né la pensione”*

Al punto 5:

ai sensi dell'art. 10, comma 9, dei Regolamenti 157 e 158, (..) si fa la somma dei seguenti importi:

Se si raggiunge l'anzianità prima della vecchiaia: (nota: la vecchiaia si raggiunge a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne) importo al netto dell'IRPEF, (..) del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianità.

Se si raggiunge la vecchiaia prima di quella di anzianità:

importo al netto dell'IRPEF, (..) del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia.

A CHI COMPETE LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO?

La liquidazione dell'assegno straordinario è di competenza delle sedi INPS provinciali in relazione alla residenza del lavoratore.

L'ASSEGNO E' CUMULABILE CON ALTRI REDDITI DA LAVORO?

A) L'assegno straordinario è **incompatibile** con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolte presso aziende concorrenti con il datore di lavoro. In tali casi è prevista la sospensione dell'assegno e del versamento dei contributi figurativi.

B) E' **possibile**, invece, il **cumulo**, con alcune limitazioni, con i redditi derivanti da un'attività che non risulta in concorrenza.

1 - Se si tratta di lavoro dipendente il cumulo è possibile ma esiste un tetto: l'ultima retribuzione mensile percepita ragguagliata ad anno.

Se l'importo dell'assegno aumentato della nuova retribuzione, supera il tetto, la parte eccedente è trattenuta e l'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.

2 - Se si tratta di lavoro autonomo (svolto non in concorrenza), il cumulo è possibile per un importo pari al trattamento minimo di pensione più il 50% della parte eccedente il trattamento. La restante parte viene sottratta all'interessato. L'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.

COME VIENE PAGATO?

Come la generalità delle rendite, anche l'assegno straordinario viene pagato in rate mensili anticipate e per tredici mensilità.

L'assegno è corrisposto fino al mese precedente a quello di decorrenza della pensione (in caso di anzianità il lavoratore è coperto dall'assegno fino alla "finestra d'uscita").

Il pagamento è localizzato necessariamente presso una Agenzia dell'Istituto di credito del quale il lavoratore era dipendente.

E' possibile cambiare l'Agenzia ma non l'Istituto di credito.

Non è ancora previsto il pagamento dell'assegno tramite gli uffici postali.

E' COMPATIBILE CON ALTRE PRESTAZIONI?

La titolarità dell'assegno straordinario non esclude che si possa essere titolari anche di altre prestazioni.

Non è possibile, però, erogare l'assegno sulla base di contribuzione già utilizzata per altri trattamenti pensionistici.

E' CONSIDERATO REDDITO?

Il sostituto d'imposta è l'INPS. L'INPS invia all'esodato il mod. CUD con l'indicazione delle somme erogate a titolo di sostegno al reddito. Tali somme sono soggette a tassazione separata per esodati superiori a anni 55 se uomini e 50 se donne, e quindi da non inserire in dichiarazione dei redditi.

Il collega, se non ha altri redditi, NON è tenuto alla compilazione del 730.

In caso di età inferiore, invece, l'assegno è considerato reddito imponibile da inserire in dichiarazione.

L'ASSEGNO MENSILE SARÀ AGGIORNATO?

NO, vedi circolare ABI n. 30/2001, che recita: *gli assegni non sono soggetti alla perequazione automatica, non spettano interessi legali né rivalutazione monetaria.*

NON spettano, inoltre, i trattamenti di famiglia.

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA SARÀ AGGIORNATA?

NO: il calcolo viene fatto dividendo l'importo dell'ultimo anno per 360, all'aliquota vigente al momento delle dimissioni.

C'E' UNA TASSAZIONE PARTICOLARE DELL'ASSEGNO?

L'assegno viene calcolato per il lavoratore al netto delle ritenute fiscali.

La tassazione verrà effettuata secondo le norme previste per le "incentivazioni all'esodo", ossia: viene determinata l'aliquota fiscale a cui è assoggettato il TFR (*) e si applica per intero agli uomini con meno di 55 anni ed alle donne con

meno di 50 anni. Ai lavoratori e lavoratrici più anziani si applica l'aliquota ridotta del 50%.

** Si moltiplica il **TFR** maturato alla cessazione del rapporto di lavoro per il coefficiente fisso 144 e si divide per il numero di mesi di anzianità di servizio effettivo.*

*Il valore che si ottiene viene definito **Reddito Teorico di riferimento**.*

*Si calcola l'imposta **IRPEF** sul **Reddito Teorico di Riferimento** applicando gli scaglioni in vigore e si divide tale valore per il **Reddito Teorico di Riferimento**.*

*La percentuale che si ottiene è l'**aliquota media** sul Reddito Teorico di Riferimento ed è la percentuale di tassazione che il TFR subirà – vedi anche Assegno del Fondo.*

E' AUTOMATICO IL PASSAGGIO DALL'ASSEGNO ALLA PENSIONE?

Allo scadere dell'assegno la liquidazione della pensione di anzianità o di vecchiaia non è automatica, ma è necessario che il titolare presenti la relativa domanda entro il mese precedente l'apertura della propria finestra.

FONDI PENSIONE/MALATTIA - CONDIZIONI IN OGNI BANCA

Tutta la materia è subordinata a quanto previsto dagli accordi aziendali stipulati di volta in volta tra le OO.SS. e le aziende di credito che vogliono accedere alle prestazioni del Fondo (D.I. n. 158 del 28/4/2000, art. 7).

Pertanto, sulla stessa materia possono verificarsi condizioni diverse tra banca e banca a seconda di quanto concordato nei singoli accordi aziendali.

L'ASSEGNO, PUO' ESSERE PAGATO IN UNICA SOLUZIONE?

La risposta è affermativa. In tal caso, l'azienda, su richiesta del lavoratore, calcola direttamente il 60% del valore attuale da corrispondere all'interessato e non dovrà effettuare alcuna segnalazione all'INPS.

CHE COSA SUCCEDDE SE IL LAVORATORE ESODATO SCEGLIE DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI RISOLVERE ANTICIPATAMENTE IL SUO RAPPORTO CON IL PERCEPIMENTO DELL'ASSEGNO NELLA MISURA RIDOTTA AL 60%

Ai fini della contribuzione non ha più diritto alla contribuzione figurativa, come si evince dalla lettura dell'art. 6, comma 1°, punto 2) dell'accordo ABI/Sindacati del 28 febbraio 1998 e pertanto si interrompe il suo rapporto con l'AGO, che può essere ripreso soltanto con l'accesso alla contribuzione volontaria, oppure con l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dipendente, oppure infine con l'instaurazione di un altro rapporto contributivo (gestioni speciali dell'Inps, casse professionali, Inpdai, ecc.) conseguente ad un diverso genere di attività lavorativa.

Quanto al tipo di rapporto che il lavoratore può instaurare, gli accordi non vi accennano esplicitamente, ma il fatto che la contribuzione figurativa non venga più accreditata, fa ritenere concluso sotto ogni riguardo il rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente.

Quindi, anche per consentire la prosecuzione della propria posizione contributiva fino alla maturazione delle condizioni per andare in pensione, l'ex dipendente esodato può instaurare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, anche contro il divieto di esercitare attività concorrenziale alla banca presso la quale era occupato.

NEL PERIODO DI FRUIZIONE DELL'ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO, SI PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO?

L'art. 12 dell'accordo del 28 febbraio 1998 prevede l'incumulabilità dell'assegno di sostegno con i redditi di lavoro dipendente o autonomo acquisiti nel corso di fruizione degli assegni, per attività prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

Dunque il lavoratore *esodato* può svolgere attività di lavoro autonomo che non violi il divieto di concorrenza. In tal caso l'assegno è cumulabile per l'importo del trattamento minimo di pensione e per il 50% dell'importo eccedente tale limite.

IL LAVORATORE ESODATO PUÒ ISCRIVERSI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO?

SI. Il lavoratore esodato ha concluso il proprio rapporto di lavoro con l'azienda e pertanto, essendo in stato di non occupazione, può iscriversi alle liste di collocamento.

IL COLLEGA ESODATO HA DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE?

NO. L'art. 34 della Legge 448/98 (finanziaria 99) esclude, con decorrenza 1° gennaio 1999, dal diritto a percepire detta indennità i soggetti il cui stato di disoccupazione dipenda da dimissioni, come nel caso degli esodi volontari.

consulta il sito www.fiba.it